



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XVII - n. 8

Pubblicato sul sito *www.agcm.it*
il 12 marzo 2007

PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA

IP6 - DAD SERVIZI PROFESSIONALE ON-LINE

Provvedimento n. 16501

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 febbraio 2006;

SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante *Codice del consumo*;

VISTO l'articolo 26, commi 10 e 12, del Decreto citato;

VISTO in particolare l'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera del 4 agosto 2004, n. 13502, con la quale l'Autorità ha accertato l'ingannevolezza del messaggio consistente in un modulo d'ordine avente ad oggetto il "Servizio professionale on line", ai fini dell'iscrizione alla "Guida Professionale in Internet", diffuso nel mese di ottobre 2003, attraverso il servizio postale, dalla società tedesca DAD Deutscher Adressdienst GmbH (di seguito DAD), avente sede ad Amburgo;

VISTA la propria delibera del 29 marzo 2006, n. 15324, con la quale l'Autorità ha già accertato, in una prima occasione, la violazione da parte della società DAD dell'inibitoria di cui al menzionato provvedimento del 4 agosto 2004;

VISTA la propria delibera dell'8 agosto 2006, n. 15775, con la quale l'Autorità ha contestato alla società DAD la violazione di cui all'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, per non aver ottemperato alla citata delibera del 4 agosto 2004 n. 13502;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. IL FATTO

1. Con provvedimento n. 13502 del 4 agosto 2004 (PI4331- DAD – Servizio professionale on line), l'Autorità ha deliberato che il messaggio diffuso dalla società DAD, avente sede ad Amburgo, nel mese di ottobre 2003, attraverso il servizio postale, volto a promuovere l'iscrizione in una speciale guida in Internet attraverso il "*Servizio professionale on line*", costituiva una fattispecie di pubblicità ingannevole, in quanto "*idoneo ad indurre in errore i consumatori, in ordine allo scopo promozionale da esso perseguito ed alle condizioni economiche dell'offerta*". Il messaggio, infatti, non indicava con sufficiente chiarezza che la semplice sottoscrizione del modulo per l'inserimento della propria attività commerciale nella guida pubblicizzata non è gratuito, ma comporta il pagamento di un corrispettivo. Pertanto, l'Autorità ne ha vietato l'ulteriore diffusione.

2. Con richieste di intervento pervenute in data 23 maggio, 1° giugno, 14 giugno e 3 luglio 2006, integrata con l'indicazione del periodo di diffusione dei messaggi, il 14, il 17, il 21, il 25, il 31 luglio e il 2 agosto 2006, quattro società, due uffici pubblici, uno studio di professionisti, un'associazione e un singolo consumatore aventi sede in Italia, in qualità di consumatori, hanno segnalato di aver ricevuto, nei mesi di maggio e giugno 2006, un modulo d'ordine inviato a mezzo posta dalla società DAD, avente sede ad Amburgo, per l'inserimento dei dati relativi al soggetto destinatario nel *"Registro Italiano in Internet"*.

3. I suddetti moduli d'ordine, redatti a colori, hanno una impostazione grafica orizzontale: recano, in alto, l'intestazione *"Registro italiano in Internet per le imprese"*, seguita da un riquadro contenente la denominazione sociale e la sede del soggetto destinatario.

Accanto a tale riquadro, c'è la richiesta di "rinviare il modulo con i Vostri dati attuali nella busta di risposta allegata o per fax al registro italiano in Internet. Il registro Internet riporterà così solamente le informazioni più attuali".

4. Sul lato destro del foglio, i messaggi, inoltre, avvisano della possibilità di indicare fino a tre parole chiave per la ricerca, nell'ambito del settore di attività, della ditta che rinvia il modulo compilato. Nei moduli vi è poi l'indicazione di due dati, inseriti già dalla società mittente, relativi all'indirizzo internet e al settore in cui la ditta ricevente opera, dati che quest'ultima può correggere o modificare ai fini dell'inserzione nel suddetto registro.

Sempre sulla colonna di destra del foglio c'è un campo da compilare con l'indicazione del nome della ditta e della sede, preceduto dall'avvertenza *"Spazio per le correzioni ed ulteriori informazioni relative al numero di telefono e fax"*.

5. Infine, i messaggi riportano, in calce, la dicitura "Ordine", cui segue il testo "con la presente commissioniamo alla DAD Deutscher Adressdienst GmbH (in seguito indicata con: Editore) la pubblicazione dei dati sopra riportati nel Registro italiano in Internet da essa redatto [...]". Sono, quindi, riportate le condizioni economiche del servizio "L'inserzione viene fatturata per l'importo annuale di 858 Euro pagabile di volta in volta in anticipo dopo l'emissione della fattura. L'ordine vale per i tre prossimi anni/le tre prossime edizioni e viene rinnovato ogni anno di un ulteriore anno, se non ha luogo una disdetta del contratto per iscritto almeno tre mesi prima della sua scadenza". Si aggiunge, infine, la seguente dicitura: "prima dell'emissione di un ordine consigliamo di prendere visione dei servizi del registro Italiano in Internet sul sito Internet www.Registro-Italiano-in-Internet-com."

6. I messaggi in questione, pertanto, presentando alcune differenze di carattere meramente grafico e formale rispetto al messaggio valutato dall'Autorità nel citato provvedimento n. 13502 del 4 agosto 2004, propongono sostanzialmente un contenuto informativo inalterato e presentano il medesimo profilo di ingannevolezza già accertato nella suddetta decisione. Dalle informazioni reperibili nei messaggi segnalati, è emerso che gli stessi sono stati diffusi dalla DAD Deutscher Adressdienst GmbH di Amburgo.

7. Pertanto, con provvedimento dell'8 agosto 2006, n. 15775, l'Autorità ha contestato alla società DAD di aver violato la delibera del 4 agosto 2004 n. 13502, con cui l'Autorità aveva ritenuto ingannevole, vietandone l'ulteriore diffusione, il messaggio contenuto in un modulo diffuso a mezzo posta nel mese di ottobre 2003.

8. Successivamente alla predetta delibera dell'8 agosto 2006, n. 15775, sono pervenute ulteriori segnalazioni, oltre che da associazioni senza scopo di lucro, da operatori attivi in diversi settori economici, nonché da pubbliche amministrazioni. Tali segnalazioni sono relative a moduli diffusi via posta, aventi contenuto analogo a quelli sopra descritti.

9. Di seguito, vengono elencate tali richieste di intervento, specificando per ciascuna di esse il periodo di ricevimento del modulo da parte del segnalante e l'area geografica di riferimento: 1) richiesta di intervento pervenuta in data 17 agosto 2006, riguardante un modulo ricevuto in data 10 giugno 2006 dalla impresa individuale con sede in provincia di Trento; 2) richiesta di intervento pervenuta in data 29 agosto 2006, riguardante un modulo ricevuto in data 30 maggio 2006 da un'impresa con sede in provincia di Lucca; 3) richiesta di intervento pervenuta in data 31 agosto 2006, successivamente integrata in data 11 settembre 2006, riguardante un volantino ricevuto in data 20 giugno 2006 da una società presso la sede di Mantova; 4) richiesta di intervento pervenuta in data 4 settembre 2006, riguardante un modulo ricevuto da una società in data 16 giugno 2006, presso la sede in provincia di Mantova; 5) richiesta di intervento pervenuta in data 4 settembre 2006, riguardante un modulo ricevuto da una società in data 3 giugno 2006, presso la sede in provincia di Venezia; 6) richiesta di intervento pervenuta in data 11 settembre 2006, riguardante un modulo ricevuto in data 8 giugno 2006 da una Pubblica Amministrazione, presso gli uffici siti nella provincia di Torino; 7) richiesta di intervento pervenuta in data 14 settembre 2006, riguardante un modulo ricevuto da una società nel giugno 2006, presso la sede di Roma; 8) richiesta di intervento pervenuta in data 18 settembre 2006, riguardante un modulo ricevuto da una associazione nel maggio 2006, presso la sede di Roma; 9) richiesta di intervento pervenuta in data 19 settembre 2006, riguardante un modulo ricevuto da una società nel giugno 2006, presso la sede di Torino; 10) richiesta di intervento pervenuta in data 21 settembre 2006, riguardante un modulo ricevuto da un'impresa nel giugno 2006, presso la sede in provincia di Verona; 11) richiesta di intervento pervenuta in data 5 ottobre 2006, successivamente integrata in data 19 ottobre 2006, riguardante un modulo ricevuto da una società nel maggio 2006, presso la sede in provincia di Rovigo; 12) richiesta di intervento pervenuta in data 20 ottobre 2006, riguardante un modulo ricevuto da un'impresa nel giugno 2006, a Rovigo; 13) richiesta di intervento pervenuta in data 31 ottobre 2006, successivamente integrata in data 4 dicembre 2006, riguardante un modulo ricevuto da un'associazione nel giugno 2006, presso la sede di Bari; 14) richiesta di intervento pervenuta in data 3 novembre 2006, successivamente integrata in data 28 novembre 2006, riguardante un modulo ricevuto da un'associazione nel giugno 2006, presso la sede in provincia di Verona; 15) richiesta di intervento pervenuta in data 8 novembre 2006, riguardante un modulo ricevuto da una società nel maggio 2006, presso la sede di Milano; 16) richiesta di intervento pervenuta in data 20 novembre 2006, successivamente integrata in data 23 novembre 2006, riguardante un modulo ricevuto da un'associazione nel maggio 2006, presso la sede in provincia di Messina; 17) richiesta di intervento pervenuta in data 23 novembre 2006, riguardante un modulo ricevuto da una società nel giugno 2006, presso la sede di Modena; 18) richiesta di intervento pervenuta in data 13 dicembre 2006, riguardante un modulo ricevuto da una società nel maggio 2006, presso la sede in provincia di Ascoli Piceno; 19) richiesta di intervento pervenuta in data 27 dicembre 2006, riguardante un modulo ricevuto una Pubblica Amministrazione nel giugno 2006, presso gli uffici siti nella provincia di Bergamo; 20) richiesta di intervento pervenuta in data 27 dicembre 2006, riguardante un modulo ricevuto un'associazione nel maggio 2006, presso la propria sede di Torino; 21) richiesta di intervento pervenuta in data 29 dicembre 2006, riguardante un modulo ricevuto da una Pubblica Amministrazione nel giugno 2006, presso i propri uffici siti nella provincia di Bergamo; 22) richiesta di intervento pervenuta in data 22 dicembre 2006, successivamente integrata in data 15 gennaio 2007, riguardante un modulo ricevuto dalla una società nel maggio 2006, presso la propria sede di Milano; 23) richiesta di intervento pervenuta in data 15 gennaio 2007, riguardante un modulo ricevuto da una impresa nel maggio 2006, presso la propria sede nella provincia di Bari; 24) richiesta di intervento pervenuta in data 24 gennaio 2007, riguardante

un modulo ricevuto da una società con sede a Bologna, nel maggio 2006; 25) richiesta di intervento pervenuta in data 9 febbraio 2007, riguardante un modulo ricevuto dalla nel maggio-giugno 2006 da uno studio di ingegneri con sede a Modena; 26) richiesta di intervento pervenuta in data 12 febbraio 2007, riguardante un modulo ricevuto da una società con sede nella provincia di Agrigento nel luglio 2006; 27) richiesta di intervento pervenuta in data 13 febbraio 2007, riguardante un modulo ricevuto da un'impresa nel maggio 2006 presso la propria sede nella provincia di Trento.

II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

10. Il provvedimento di contestazione dell'inottemperanza alla citata delibera dell'8 agosto 2006, n. 15775, è stato comunicato all'operatore pubblicitario in data 7 settembre 2006.

11. Con comunicazione pervenuta in data 11 ottobre 2006, DAD ha prodotto una memoria in cui, in via preliminare, ci si riporta alle deduzioni già articolate con memoria pervenuta in data 25 ottobre 2005 nell'ambito del procedimento PI4331B, relative alla versione del modulo diffuso nel 2005.

12. La parte ha inoltre osservato che, in considerazione della formulazione complessiva del messaggio, del suo tenore letterale, del suo *lay out* grafico, dell'uso di caratteri uniformi e degli accorgimenti adottati al fine evidenziare l'onerosità della proposta contrattuale, si può escludere che il modulo in esame non indichi con sufficiente chiarezza che la semplice sottoscrizione comporta il pagamento di un corrispettivo e che l'inserimento della propria attività commerciale nella guida pubblicizzata non è gratuito.

13. Al riguardo, la parte ha fatto presente che, nella motivazione del provvedimento n. 15324 del 29 marzo 2006, sussisterebbe un palese travisamento da parte dell'Autorità circa il carattere del servizio di mero aggiornamento dei dati. Infatti, contrariamente a quanto rilevato, il servizio di mero aggiornamento è gratuito, mentre l'adesione alla proposta contrattuale riportata nella seconda parte del volantino avrebbe carattere oneroso. Ciò posto, non sarebbe rilevabile nel volantino alcun meccanismo decettivo o congegno ingannatorio così come prospettato dall'Autorità, in quanto non vi è alcun servizio *prima facie* gratuito destinato poi a rivelarsi oneroso, bensì un duplicità di offerte, con distinti caratteri.

14. Per analoghe ragioni, contrariamente a quanto prospettato nella motivazione del provvedimento n. 15324 del 29 marzo 2006, il discrimine fra il servizio gratuito e l'offerta onerosa non risiederebbe nell'opzione relativa alla scelta delle parole chiave con cui l'operatore può essere rintracciato via *internet*, quanto piuttosto nella sottoscrizione o meno dell'ordine che comporta l'accettazione delle clausole contrattuali ivi descritte. D'altra parte, la manifestazione del consenso del contraente destinatario di una proposta contrattuale scritta avviene ordinariamente con l'accettazione, da esplicitarsi mediante l'apposizione della propria firma. Nulla è invece indicato nel messaggio circa l'asserita necessità di sottoscrivere il modulo per accertare la correttezza delle informazioni relativa alla propria impresa.

15. Anche in calce al messaggio oggetto della presente valutazione, è apposta una grande croce rossa che funge da *eye catcher*, destinato ad attirare l'attenzione del destinatario del messaggio sullo spazio riservato alla firma espressamente definita come legalmente vincolante e quindi alle conseguenze giuridiche che discenderanno automaticamente dalla sua sottoscrizione.

16. L'utilizzo del colore rosso e la dimensione del segno grafico sono funzionali ad ottenere la piena attenzione di colui che, interessato al servizio offerto, sta per apporre la propria sottoscrizione nello spazio a ciò riservato avvertendolo espressamente che quella firma lo vincolerà giuridicamente. La stessa Autorità, nel provvedimento n. 15324 del 29 marzo 2006,

riconosce che detto elemento richiama l'attenzione sulle condizioni contrattuali riportate sotto la dicitura ordine, anche se contesta che detto elemento possa di per sé ritenersi sufficiente a neutralizzare l'idoneità della nuova versione dei moduli a sviare artatamente l'attenzione del destinatario del messaggio.

17. Nel contesto complessivo del messaggio non vi sarebbe alcun accenno alla presunta gratuità del servizio offerto. Viene invece espressamente evidenziato il contrario, ossia che il servizio di inserimento delle parole chiave è a pagamento, mentre solo *a contraris* e dunque implicitamente il lettore comprende che la mera attualizzazione dei dati è un servizio gratuito.

18. Infine, il modulo in esame presenterebbe alcune rilevanti differenze rispetto alla versione oggetto di valutazione nel provvedimento n. 15324 del 29 marzo 2006. Infatti, nella sezione dedicata all'*Ordine* si specifica che il registro che contiene l'elenco dei soggetti con indirizzi internet viene pubblicato sul sito www.Registro-italiano-in-internet.com. Al riguardo, viene consigliato di prendere visione dei servizi offerti dalla società proponente consultando il sito, in modo da operare la scelta di aderire o meno alla proposta di inserimento dei dati.

III. VALUTAZIONI

19. In via preliminare, occorre rilevare che eventuali censure di illegittimità relative alla motivazione del provvedimento n. 15324 del 29 marzo 2006 non possono che esorbitare dalla presente valutazione. Infatti, essa ha ad oggetto esclusivamente la circostanza oggettiva che vi sia stata l'ulteriore diffusione di un messaggio che presenta i medesimi profili di ingannevolezza riscontrati nel provvedimento n. 13502 del 4 agosto 2004.

20. Nel merito, nella memoria pervenuta in data 11 ottobre 2006, la parte ha contestato la sussistenza del presupposto oggettivo della violazione dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05 e, in particolare, l'assenza della diffusione di messaggi aventi un carattere decettivo analogo a quello oggetto di censura nel provvedimento n. 13502 del 4 agosto 2004, in quanto idonei a rendere edotti i destinatari del duplice carattere, alternativamente oneroso o gratuito, a seconda della sottoscrizione o meno del modulo ricevuto.

21. In linea generale, sul punto va osservato che i messaggi oggetto delle nuove segnalazioni prospettano agli operatori che ne sono destinatari la possibilità di inserire i propri dati in uno speciale registro disponibile in *internet*, lasciando intendere che tale inserzione sia a titolo gratuito. Tale prospettazione risulta avvalorata dal fatto che i moduli in questione inducono a ritenere che sia possibile aderire a due distinte tipologie di offerta.

Da un lato, si tratta dell'offerta di un servizio minimo gratuito, in quanto limitato all'attualizzazione dei dati già disponibili presso gli archivi denominato "*Registro Italiano in Internet*", cioè corretti o aggiornati nel caso in cui, rispetto al modulo prestampato, siano presenti errori o siano intervenute modifiche in ordine alle generalità o all'indirizzo dell'inserzionista stesso. In tal senso depongono le affermazioni in cui si richiede di "*rinviare il modulo con i Vostri dati attuali nella busta di risposta allegata o per fax al registro italiano in Internet. Il registro Internet riporterà così solamente le informazioni più attuali*". Dall'altro lato, soltanto nella seconda parte dei messaggi, viene presentata un'offerta relativa ad un servizio aggiuntivo a pagamento, rappresentato dalla possibilità di pubblicare le informazioni riportate nel modulo sotto forma di inserzione pubblicitaria.

22. Nonostante le indubbie modifiche apportate nella nuova versione dei messaggi in esame, evidenziate dall'operatore pubblicitario nella propria memoria difensiva, tali messaggi, attraverso l'illustrata prospettazione delle due offerte, costituiscono di fatto la riproposizione, da parte del medesimo operatore pubblicitario, di un congegno ingannatorio che presenta sostanziali analogie

rispetto a quello censurato nel messaggio valutato nell'ambito del provvedimento n. 10802 del 30 maggio 2002 quanto alla scarsa chiarezza circa la reale natura dell'offerta prospettata e l'onerosità della stessa.

23. In tale occasione, infatti, il messaggio era stato ritenuto ingannevole nella misura in cui lasciava intendere che il "*Servizio professionale on line*", nell'offrire la possibilità ad operatori di settore di far pubblicare il proprio nominativo su una speciale guida, rappresentasse un veicolo pubblicitario per far conoscere la propria attività in modo completamente gratuito.

24. Analogamente, i moduli oggetto delle nuove richieste di intervento, per le stesse modalità di presentazione dell'offerta, prima con l'invito a controllare i propri dati ed eventualmente a correggerli, e, successivamente, con la proposta di sottoscrivere il modulo attraverso l'indicazione "*Ordine*" collocata in calce ai moduli stessi, continuano a presentarsi come un confuso viluppo di dichiarazioni e rappresentazioni, ripresentando in tal modo i medesimi profili oggetto di censura rilevati dall'Autorità nel provvedimento n. 13502 del 4 agosto 2004, laddove non risulta immediatamente riconoscibile la natura promozionale degli stessi e, in via connessa, la sussistenza di onerose condizioni economiche nell'ipotesi in cui il modulo venga inviato debitamente sottoscritto.

25. In tal senso occorre rilevare la presenza dell'opzione relativa all'indicazione di tre parole chiave per la ricerca, nell'ambito del settore di attività, della ditta che rinvia il modulo compilato tanto sul lato destro del foglio ove è riportata, nello stesso contesto, anche la sezione dedicata all'attività di mera "attualizzazione" dei dati, quanto nella parte relativa all'ordine contrattuale da sottoscrivere. Tale circostanza contribuisce a conferire al contenuto dei moduli in esame un contenuto ambiguo relativamente alla reale natura dell'iniziativa proposta, in quanto non è chiaro se tale opzione rientra nell'attività di mera "attualizzazione" oppure nell'iniziativa editoriale a titolo oneroso.

26. Priva di pregio appare altresì l'argomentazione sviluppata dalla parte volta ad attribuire un'efficacia chiarificatrice alla dicitura che invita a consultare il sito www.Registro-Italiano-in-Internet-com per verificare i servizi svolti dalla DAD, introdotta nella nuova versione del modulo. In primo luogo essa è relegata nella sezione finale del modulo, al pari delle condizioni generali di contratto, mentre la maggior parte dello stesso è dedicata agli spazi da compilare con l'indicazione dei dati della ditta, all'aggiornamento dei dati stessi, all'indicazione dell'indirizzo *internet* e del settore di attività da confermare ovvero da correggere. Inoltre, essa fa riferimento genericamente ai servizi del Registro Italiano in *internet*, senza essere in diretto rapporto con la sottoscrizione contrattuale richiesta a piè di pagina.

27. Infine, come già rappresentato nel provvedimento n. 15324 del 29 marzo 2006, non pare assumere rilievo la circostanza che la croce prestampata presente nella versione dei moduli oggetto delle nuove richieste di intervento, posta in corrispondenza della linea destinata all'apposizione della firma per la manifestazione del consenso, per il suo colore rosso e la sua grandezza, sia idonea a richiamare l'attenzione del destinatario circa l'efficacia giuridicamente vincolante della sottoscrizione. Pur a voler riconoscere che ciò possa richiamare l'attenzione sulle condizioni contrattuali riportate sotto la dicitura "*ordine*", detto elemento non può, infatti, ritenersi sufficiente a neutralizzare l'idoneità dei nuovi moduli, al pari dei precedenti, a sviare artatamente l'attenzione del destinatario. Infatti, assume valore preponderante il fatto che, nella parte sovrastante degli stessi, si insista sulla possibilità per l'inserzionista di limitarsi a correggere i dati eventualmente sbagliati o non aggiornati. Contrariamente a quanto rappresentato dalla parte nelle proprie difese, tale circostanza è idonea ad indurre i destinatari dei messaggi a ritenere che il servizio offerto sia gratuito, anche in assenza di espressioni che facciano esplicito riferimento a tale carattere.

IV. SANZIONE

28. Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza ai provvedimenti inibitori, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

29. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

30. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della circostanza che i messaggi si caratterizzano per un significativo impatto. Infatti, dagli elementi in atti e, in particolare, dall'esame delle diverse segnalazioni pervenute, risulta che i messaggi oggetto della presente valutazione hanno avuto una diffusione sull'intero territorio nazionale.

Inoltre, la modalità di diffusione prescelta ha avuto una significativa capacità di penetrazione, in quanto si caratterizza per un invio capillare dei moduli, indirizzati a mezzo posta presso specifici operatori potenzialmente interessati dal servizio di inserimento gratuito dei dati prospettato nei messaggi.

Con riguardo alla durata della violazione, sulla base degli elementi in atti, si rileva che i messaggi sono stati diffusi tra il maggio e il luglio 2006, configurandosi come un'infrazione di durata media. Pertanto, in ragione della gravità e della durata, l'importo della sanzione è fissato nella misura di 25.000 euro.

Nel caso di specie, si sottolinea che l'operatore pubblicitario era pienamente consapevole dell'attitudine della sua condotta ad integrare una fattispecie di inottemperanza all'ordine inibitorio disposto dall'Autorità con il provvedimento n. 13502, del 4 agosto 2004. Risulta, infatti, che l'operatore pubblicitario ha reiterato la diffusione del medesimo messaggio ingannevole anche successivamente alla delibera n. 15324 del 29 marzo 2006, con la quale l'Autorità aveva già accertato, in una prima occasione, la violazione da parte della società DAD dell'inibitoria di cui al menzionato provvedimento n. 13502, del 4 agosto 2004.

31. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare a DAD Deutscher Adressdienst GmbH una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 €(cinquantamila euro).

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

a) che il comportamento di DAD Deutscher Adressdienst GmbH, consistito nell'aver violato la delibera n. 13502 del 4 agosto 2004, costituisce inottemperanza a quest'ultima;

b) che, per tale comportamento, venga comminata a DAD Deutscher Adressdienst GmbH una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 €(cinquantamila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera *b)* deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà
